

Regolamento antidoping

adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della Legge 14/12/2000 n. 376, "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping". Tale articolo è stato recepito dalla Legge della Regione Marche n. 5 del 02/04/2012 e dal relativo Regolamento attuativo n. 4 del 07/08/13.

1. L'Associazione promuove l'attività come strumento di promozione sociale della salute individuale e collettiva;
2. L'Associazione ed i suoi soci si impegnano ad agire nel rispetto dei principi etici e della Convenzione contro il doping;
3. I soci sono consapevoli che costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificative da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, così come la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli dell'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche di cui sopra;
4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica;
5. Il socio che si rifiuti di essere sottoposto a controlli viene sospeso per 1 anno a far data dalla sanzione;
6. Costituisce causa di radiazione del socio la circostanza che l'atleta sia risultato positivo ai controlli antidoping in quanto in contrasto con lo statuto art.17 c.5/b;
7. Il presente Regolamento vincola tutti i soci, presenti e futuri (sino a sentenza definitiva) né dalla giustizia sportiva né da quella ordinaria
9. Il presente Regolamento viene affisso nella sede dell'Associazione e pubblicato nel sito web.